## Scheda 12 – GLI ACQUISTI DI BENI PRESSO OPERATORI SAMMARINESI CON ADDEBITO D'IMPOSTA

Gli operatori sammarinesi quando effettuano delle cessioni di beni nei confronti di soggetti passivi italiani o soggetti ad essi assimilati, possono emettere fattura addebitando l'imposta.

Si tratta di una procedura alternativa a quella in cui l'acquirente italiano l'assolve l'IVA mediante il meccanismo dell'inversione contabile che era già prevista nel precedente decreto del 24 dicembre 1993.

Peraltro, prima dell'entrata in vigore del citato decreto del 1993, questa procedura era ugualmente utilizzata sulla base della circolare del Ministero delle Finanze n. 59/512107 del 18 ottobre 1973.

Le fatture con addebito dell'Iva dovuta, al pari di quelle senza addebito, possono essere effettuate sia con il sistema della fatturazione elettronica che con quella cartacea.

Nei casi in cui la fattura deve essere emessa elettronicamente, l'articolo 7 del decreto del 21 giugno 2021 prevede che il cessionario sammarinese versi l'ammontare dell'imposta indicata sul documento di vendita all'Ufficio Tributario, il quale a sua volta, nei quindici giorni successivi, provvede a riversare le somme ricevute all'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Pesaro – Urbino e a trasmettere l'elenco riepilogativo delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

Nei quindici giorni successivi, l'amministrazione finanziaria italiana verifica la corrispondenza fra i versamenti ricevuti e i dati contenuti negli elenchi.

Nel caso il controllo dia esito positivo l'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Pesaro – Urbino lo comunica telematicamente all'Ufficio Tributario ed al cessionario, il quale da tale momento può operare la detrazione dell'imposta, indicata in fattura ai sensi degli articoli 19 e seguenti del DPR n. 633 del 1972.

Peraltro, è appena il caso di ricordare, come con il provvedimento del 5 agosto 2021 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, è stato chiarito che l'acquirente italiano può visualizzare dal proprio cassetto fiscale sia i dati della fattura elettronica che l'esito del controllo.

Diversamente, nel caso in cui dai controlli effettuati vi sia una mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, l'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Pesaro – Urbino chiede all'Ufficio Tributario di procedere ai necessari adeguamenti, ovvero a restituire le somme versate in eccesso.

Per quanto attiene le fatture cartacee, la procedura indicata dall'articolo 10 del regolamento prevede che il cedente sammarinese emetta la fattura in tre esemplari, indicando sia il proprio numero di identificazione, sia quello della partita IVA del cessionario italiano.

Le tre copie devono essere presentate all'Ufficio Tributario insieme ad un elenco riepilogativo anch'esso predisposto in tre esemplari ed all'IVA dovuta e calcolata sommando l'IVA delle singole vendite indicate in elenco.

Infine, l'operatore economico sammarinese deve inviare all'acquirente italiano un originale della fattura che gli viene restituita dall'Ufficio Tributario perforata con datario e timbrata con impronta a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura "Rep. Di San Marino – Uff. Tributario".

Si sottolinea come debba essere acquisita dall'operatore economico italiano una copia originale della fattura munita di timbri e, pertanto, non possono valere le copie trasmesse tramite posta elettronica o fax.

Non solo, questo significa che per evidenti motivi temporali, le fatture non possono mai accompagnare i beni, i quali devono essere invece scortati sempre da un documento di trasporto.

L'articolo 10 indica anche gli adempimenti in capo all'Ufficio Tributario e all'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Pesaro – Urbino.

Segnatamente e come già detto, l'Ufficio Tributario quando riceve le fatture con IVA esposta deve perforarle con datario e timbrarle con impronta a secco ed, inoltre, deve acquisire i dati relativi alle singole fatture, trasmetterli all'amministrazione finanziaria italiana entro il giorno quindici del secondo mese successivo a ciascun trimestre.

Deve altresì acquisire le somme corrispondenti all' ammontare dell'IVA ed, entro quindici giorni dal ricevimento, deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Pesaro – Urbino i seguenti documenti: tre esemplari delle fatture, tre copie dei relativi elenchi di presentazione compilati dai cedenti sammarinesi; distinta analitica di trasmissione accompagnata da una nota in due esemplari; assegno circolare pari all'ammontare dell'IVA risultante nella distinta medesima.

Nel caso l'imposta versata risultasse inferiore a quella dovuta, l'Ufficio Tributario dovrà effettuare entro quindici giorni dalla richiesta un versamento integrativo a favore dell'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Pesaro – Urbino.

Diversamente, nell'ipotesi in cui l'imposta versata sia eccedente quella dovuta, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate restituisce le somme versate non dovute.

Infine, l'Ufficio Tributario deve riconsegnare le fatture restituite dall'amministrazione finanziaria italiana ai propri operatori economici, i quali provvederanno a loro volta a consegnarne una copia originale agli acquirenti.

Quanto agli adempimenti in capo all'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Pesaro – Urbino, è previsto che entro i quindici giorni successivi a quello in cui dal ricevimento dei documenti e dei corrispondenti versamenti, l'amministrazione finanziaria italiana debba: liquidare l'imposta dovuta; rilasciare quietanza dell'avvenuto pagamento del tributo mediante emissione di bolletta; annotare gli estremi della bolletta e l'ammontare dell'imposta liquidata sui tre esemplari delle fatture nonché sui corrispondenti elenchi di presentazione; restituire all'Ufficio Tributario l'originale ed un esemplare delle fatture, due esemplari dei corrispondenti elenchi di presentazione, nonché, in segno di ricevuta, una copia della distinta di trasmissione con il timbro a secco o a calendario dell' ufficio e la firma del titolare o di un funzionario appositamente delegato; infine deve trattenere agli atti una copia delle fatture quale titolo dell' avvenuta riscossione del tributo.